



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. 481/2001

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.

del

REGOLAMENTO

INDICE	pag. 2
Articolo 1 - Oggetto e finalità	pag. 3
Articolo 2 - Definizioni	pag. 3
Articolo 3 - Denuncia di inizio attività	pag. 3
Articolo 4 - Obblighi di comunicare i veicoli utilizzati	pag. 4
Articolo 5 -Locali e sede attività	pag. 4
Articolo 6 - Accertamento dei requisiti soggettivi dei noleggiatori dei veicoli	pag. 4
Articolo 7 - Registro dei noleggi	pag. 5
Articolo 8 - Subingresso in attività esistenti	pag. 5
Articolo 9 - Decadenze - Sospensione - Revoca	pag. 5
Articolo 10 – Sanzioni	pag. 6

REGOLAMENTO COMUNALE DELL' ATTIVITA' DI NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE

ARTICOLO 1 *Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli senza conducente del territorio nel Comune di Rocca Santa Maria.
2. La disciplina contenuta nel presente regolamento ha lo scopo di consentire, nel pubblico interesse, un corretto uso del territorio e delle strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, in modo che la stessa possa svolgersi in strutture idonee e sicure, sotto tutti gli aspetti, con piena soddisfazione dell'utenza.

ARTICOLO 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) Per noleggiante il soggetto che, avendo la disponibilità di un veicolo idoneo e collaudato per il noleggio pubblico senza conducente, lo affida a terzi, abilitati alla guida, ad uso noleggio, a seguito di regolare contratto;
 - b) Per noleggiatore il soggetto, che regolarmente abilitato alla guida, noleggia, per le proprie necessità ed esigenze, un veicolo.

ARTICOLO 3 *Denuncia di inizio attività*

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto, n. 241, da presentare al Comune - U.O. Polizia Amministrativa, prima dell'inizio dell'attività.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza in questo Comune; se società, deve avervi la sede legale oppure, in alternativa, una articolazione commerciale di impresa denominata, anche, unità locale.
3. Nella denuncia di inizio attività, di cui al comma 1, devono essere dichiarati:
 - a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, nazionalità, domicilio e residenza del dichiarante, se persona fisica;
Per le società, oltre alle indicazioni di cui sopra, relative al legale rappresentante pro tempore, devono essere precisati: estremi all'atto che abilitano il legale rappresentante ad inoltrare la dichiarazione; la ragione sociale; la sede legale;
 - b) codice fiscale / partita IV A;
 - c) Ubicazione della rimessa;
 - d) Di essere in possesso e nel godimento dei requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività dichiarata;
 - e) Il numero, marca, tipo e targa dei veicoli da adibire al servizio di noleggio, il/i relativo/i titolo/i di disponibilità, il luogo del loro ricovero;

- f) L'ubicazione del/i locale/i nel/i quale/i viene esercitata l'attività, loro superficie, e relativo titolo di disponibilità (proprietà, affitto, ed altro);
- g) Gli estremi del certificato prevenzione incendi, ove richiesto dalla normativa vigente, in relazione al numero dei veicoli utilizzati ed al luogo di ricovero degli stessi;
- h) Che per i locali dove viene svolta l'attività sono rispettati i vigenti regolamenti comunali, urbanistico - edilizio, di igiene, polizia municipale, di sicurezza, anche sotto il profilo dei rumori, e sulla destinazione d'uso, nonché la normativa vigente in genere;
- i) Che i locali dove viene svolta l'attività sono stati dichiarati agibili, per l'attività dichiarata;
- j) alla dichiarazione deve essere allegata:
- planimetria in scala non superiore all' 1/250, dei locali sede dell'attività, comprensiva dei servizi, e delle vie di accesso ed uscita, anche di sicurezza.

ARTICOLO 4

Obblighi di comunicare i veicoli utilizzati

1. L'esercente l'attività di noleggio disciplinata dal presente regolamento ha l'obbligo di comunicare al Comune, il numero, la marca ed il tipo di ogni veicolo da noleggiare, con i relativi dati identificativi e di collaudo, ed il relativo titolo di disponibilità (proprietà; leasing; usufrutto; uso, ed altro).
2. Ogni veicolo che si noleggia deve essere stato regolarmente collaudato per l'uso specifico per il quale viene noleggiato.
3. Ogni variazione nel numero, marca, tipo e caratteristiche dei veicoli inizialmente immessi in uso, per essere noleggiati, deve essere comunicata al Comune, prima dell'immissione in servizio del veicolo, precisando tutti i dati identificativi dello stesso, il titolo di disponibilità e gli estremi del collaudo ad uso noleggio senza conducente (data, ente o servizio che l'ha effettuato).

ARTICOLO 5

Locali e sede attività

1. Il locale dove viene esercitata l'attività di noleggio, deve essere idoneo sia sotto il profilo urbanistico - edilizio, che della sicurezza in genere, ad ospitare l'attività. Deve essere, pertanto, dotato di spazi idonei ad uso ufficio, nel quale la clientela ha libero accesso per sottoscrivere i contratti di noleggio, e di spazi idonei alla sosta dei veicoli da noleggiare.
2. In relazione al numero ed alle caratteristiche dei veicoli dovrà essere richiesto ed ottenuto, ove previsto dalla normativa vigente, il certificato prevenzione incendi.

ARTICOLO 6

Accertamento dei requisiti soggettivi dei noleggiatori dei veicoli

L'esercente l'attività di noleggio deve, all'atto di noleggiare il veicolo, accertare che il noleggiatore sia in possesso di un titolo valido per la conduzione del veicolo stesso, ed annotare nel registro, di cui all'art. 7, le generalità (cognome; nome; luogo e data di nascita) del noleggiatore, gli estremi del documento che, lo abilita alla guida del veicolo, la data di inizio del noleggio e gli estremi del veicolo noleggiato.

ARTICOLO 7
Registro dei noleggi

1. Presso gli esercizi di noleggio di veicoli senza conducente, deve essere tenuto, sempre Aggiornato, un registro, vidimato dal Comune - U.O. Polizia Amministrativa prima dell'utilizzo, nel quale devono essere indicati:

- a) generalità ed indirizzo del noleggiatore;
- b) durata del noleggio: data e ora di inizio e fine;
- c) estremi del veicolo noleggiato: marca- tipo - targa;
- d) estremi del documento che abilita il noleggiatore alla guida del veicolo noleggiato.

ARTICOLO 8
Subingresso in attività esistenti

Il subentro, per atto tra vivi od a causa di morte, nell'attività disciplinata dal presente regolamento, dà diritto al subentrante di continuare all'attività del cedente o dante causa, a condizione che comunichi al Comune - U.O. Polizia Amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990, prima di iniziare l'attività, gli estremi dell'atto che legittimano il subentro, dichiarando di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.

ARTICOLO 9
Decadenze – sospensione – revoca

- 1. L'autorizzazione d'esercizio decade qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione, regolare e completa, da parte del Comune ed in caso di accertata inattività, continuativa, per il periodo di un anno nonché quando vengano a mancare i requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali l'attività è esercitabile.
- 2. Può essere sospesa in caso di accertato abuso da parte della persona autorizzata.
- 3. Può essere revocata in caso di reiterate violazioni della normativa vigente.
- 4. Accertato uno dei motivi di sospensione, decadenza o revoca del titolo autorizzatorio, lo stesso viene portato a notizia dell'interessato, accordandogli un termine di almeno venti giorni, per fornire eventuali osservazioni in merito, compresa l'eventuale richiesta di audizione personale. Il conseguente provvedimento che sarà adottato dal Comune, deve essere opportunamente motivato.
- 5. In caso di sopravvenuta carenza di un requisito necessario per l'esercizio dell'attività, senza che sia comunque pregiudicata la sicurezza e l'igiene dei luoghi, cose e persone, viene accordato un termine per ripristinare la regolarità e sicurezza dei luoghi, avvertendo che, in caso di inosservanza o inottemperanza, si procederà alla sospensione dell'attività.
- 6. Nel provvedimento di sospensione viene accordato un termine per la regolarizzazione o ripristino del/i requisito/i mancante/i con avvertenza che, non ottemperando, si procederà, senz'altro avviso, alla revoca del titolo autorizzatorio.

ARTICOLO 10

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni, sia di natura penale che amministrativa, conseguenti a dichiarazioni false o mendaci; nonché quelle previste dal codice della strada in materia di noleggio da rimessa senza conducente:

a) l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli senza conducente, senza aver presentato al Comune la dichiarazione di inizio di attività, di cui all'art. 1, regolare e completa, è punito con la sanzione amministrativa che va da euro 100,00 ad euro 500,00 - e con l'ordine di immediata cessazione dell'attività.

b) l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli senza conducente durante il periodo di divieto o sospensione dell'attività disposti dal Prefetto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 481/2001, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 500,00, e con l'ordine di immediata cessazione dell'attività per il periodo già disposto dal Prefetto, cui può essere aggiunto, dal Comune, un ulteriore periodo da uno a novanta giorni.

c) immettere in servizio o noleggiare un veicolo, non preventivamente dichiarato al Comune ai sensi dell'art. 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 400,00 e con l'ordine di non utilizzo del mezzo, fino ad avvenuta, regolare comunicazione al Comune.

d) la mancata o irregolare registrazione del noleggiatore del veicolo, nel registro di cui all'art. 7, è punita con la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), in caso di reiterazione della violazione, per più di due volte in un anno solare, l'esercizio dell'attività può essere interdetto definitivamente.